



studio legale

Giuseppe Tescione - Gianluca Corriere
Avvocati

ATTO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi della Ordinanza resa dal Giudice dott. Nicolò Pavoni del Tribunale di Mantova nel giudizio innanzi ad essa pendente RG n. 343/2022

(I) Autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento:

TRIBUNALE DI MANTOVA - SEZIONE LAVORO - GIUDICE
DOTT. NICOLO' PAVONI - R.G. N. 343/2022 - UDIENZA 02.02.2023
ORE 10.00

(II) Nome di parte ricorrente:

Sig. **SAVIO UMBERTO** (c.f. SVAMRT89M03F924H) nato il 03.08.89 a Nola (NA) e residente in Saviano (NA) alla Via N. A. Stigliola n. 65,

(III) Estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati:

Annullamento previa sospensione del:

Nel Merito

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

a) violazione art 1 co 2 L 62/00 e art. 2.3 del DM 83/2008

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il "riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

Non è contestata la validità in sé del titolo di qualifica professionale presentato dal ricorrente, ma più precisamente il suo effettivo conseguimento. La suddetta contestazione si basa sulla comunicazione dell'USP di Caserta secondo cui il nominativo dell'aspirante non sarebbe incluso nell'elenco di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale presso l'Istituto Albiniani negli aa. ss. 2011/12 e 2012/13. Non si fa menzione della circostanza che il ricorrente avrebbe conseguito il titolo come privatista e quindi senza aver seguito il corso di formazione. In ragione della richiamata comunicazione dell'USP di Caserta la dichiarazione resa dal ricorrente in sede di presentazione della domanda circa il possesso del titolo di qualifica professionale è stata ritenuta mendace.

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una circolare dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria. Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco.

b) Violazione o falsa applicazione del DM 50 del 01 marzo 2021; Violazione artt 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: insussistenza della fattispecie di falsità documentale

Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di esclusione dalle graduatorie di cui all'art 7. DM 50/21 e 75 DPR 445/00.

L'art 7 cit dispone

"1 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che

a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale."

L'art 7 co 3 sulla stessa linea prevede altresì che

*“Le autodichiarazioni **mendaci** o la produzione di certificazioni **false** o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445” .*

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento - ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza - della **mendacità** delle autodichiarazioni o della **falsità** delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

Orbene nel caso di specie **nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza**. Non può infatti presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l'asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, peraltro secondo le modalità consentanee alla natura dell'atto in oggetto e nel caso di specie di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica)

L'accertamento della falsità di un documento (in questo caso ideologica), presuppone infatti una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto.

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria all'odierno ricorrente in assenza di un giudizio che ne abbia disconosciuta la validità per il ricorrere della fattispecie del falso documentale. Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico, attestante il conseguimento del diploma è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.

L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente - amministratore.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a

corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - qualora avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

In disparte la natura di atto pubblico e l'omesso esperimento della querela di falso, deve escludersi in ogni caso in radice la configurabilità delle fattispecie cui il citato art 7 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*"Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445"*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

In difetto di elementi processuali che inducano a ritenere sussistente la volontarietà della dichiarazione mendace, il decreto con cui il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale - UPD ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il ricorrente e l'ha depennato dalle graduatorie di terza fascia per i profili indicati, deve essere dichiarato illegittimo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel

vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Non sempre e non necessariamente la dichiarazione non veritiera integra gli estremi di una dichiarazione falsa: il reato di falso presuppone, oltre alla materialità della condotta, anche un *quid pluris* rappresentato dal dolo, elemento soggettivo proprio con particolare riferimento ai delitti contro la fede pubblica, a meno che non si voglia aderire ad una concezione quasi oggettiva (il dolo è in re ipsa).

Nel caso di specie non emerge alcuna prova della consapevolezza del comportamento antisociale del fatto (sostanzialmente l'autore della dichiarazione mendace deve avere rappresentarsi e volere due elementi: l'immutazione del vero e il pregiudizio altrui).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la nota dell'USR Campania – Ambito di Caserta nella quale si afferma che il nominativo del ricorrente non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica. Tale atto privo della dignità di fonte del diritto, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuta incolpevolmente a trovarsi il ricorrente non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR territorialmente competente – vantato dall'istituto che ha rilasciato il titolo vietino, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie in oggetto .

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno,

non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie del personale Ata per i profili di Collaboratore scolastico nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserita con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo;
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: Diploma Scuola Albiniani; Decreti di depennamento e risoluzione; Decreto di avvio procedimento amministrativo; domanda inserimento graduatoria, Doc periculum.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 - 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2021 che si allega

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione

L'indicazione del testo integrale del ricorso può essere consultata sul sito internet dell'amministrazione competente.

La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione della Ordinanza del Giudice dott. Nicolò Pavoni del 22.06.2022 del Tribunale di Mantova Sezione Lavoro – R.G. 343/2022.

Caserta, 06.12.2022

Si allegano in formato pdf: copia del ricorso introduttivo , Procura, Provvedimento, Avviso di Notifica, PDF; Modulo/Istanza di Richiesta Pubblicazione Notifica per Pubblici Proclami.

Caserta, li 06.12.2022

Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione della Ordinanza n. 01489/2020 del 23/07/2020 resa dal T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, nel giudizio innanzi ad essa pendente RG n. 02158/2020.

Caserta, 06.08.20

Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

Si allegano in formato pdf: copia del ricorso introduttivo PDF; elenco nominativo controinteressati, della Ordinanza n. 01489/2020 del 23/07/2020 resa dal T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, nel giudizio innanzi ad essa pendente RG n. 02158/2020; attestazione avvenuto pagamento per attività di pubblicazione; Modulo/Istanza di Richiesta Pubblicazione Notifica per Pubblici Proclami.

La pubblicazione del presente avviso avviene in esecuzione della Ordinanza n. 01489/2020 del 23/07/2020 resa dal T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, nel giudizio innanzi ad essa pendente RG n. 02158/2020.

Caserta, 06.08.2020

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione

uspmn@postacert.istruzione.it